Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979 registro n. 33 Difesa, foglio n. 309

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

MIOTTI Mario, nato il 24 luglio 1907 a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). — Per non aderire al nazi-fascismo abbandonava il proprio reparto partecipando, con grave rischio personale, all'attività del fronte clandestino della Resistenza e, quale comandante di un distaccamento di polizia, svolgeva importanti servizi di grande ausilio alle formazioni partigiane. Durante un violento combattimento contro un presidio tedesco, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo esponendosi al fuoco dell'avversario. — Zona Ovest Cisa-Borgo Val di Taro-Bardi-Bedonia (Parma), giugno 1944-26 aprile 1945.

(1003)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **762**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giacomo, in Rimasco.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Ferrate del comune di Rimasco (Vercelli), e di S. Giacomo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 4 Interno, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **763**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Vallerotonda, con quella di S. Biagio martire, in S. Biagio Saracinisco.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monte Cassino 1° aprile 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria delle Grazie, in frazione Cardito del comune di Vallerotonda (Frosinone), e di S. Biagio martire, in S. Biagio Saracinisco (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 4 Interno, foglio n. 3

LEGGE 14 febbraio 1980, n. **24**.

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, concernente proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 15 febbraio 1980, n. **25**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1980.

Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, è fissato nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981 ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano: ».

All'articolo 4,

al primo comma, le parole « che informano i sindaci » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta dei sindaci »;

al secondo comma, le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al sindaco ».

All'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'articolo 3, è fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1° luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta è presentata dopo il 30 settembre 1980, la data è fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa ».

All'articolo 7,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi già costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresi gli importi già distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale »;

al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa, ovvero può provvedere mediante acquisizione e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possano essere ultimati entro il 31 dicembre 1980 »;

il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su motivata relazione dei propri organi tecnici, che fa stato, per quanto riguarda la congruità, anche in sede di controllo.

Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, gli stessi possono destinare i fondi disponibili alla costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, nonché, in subordine, dei soggetti occupanti alloggi di servizio di proprietà dell'amministrazione o di aziende autonome dello Stato, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di rilascio, sempre che:

1) il provvedimento di rilascio non sia stato ancora eseguito, ovvero sia stato eseguito dopo il 1° gennaio 1979, qualora gli interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti pubblici;

2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1979, n. 457;

4) gli interessati non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica »;

all'ottavo comma, le parole « entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8,

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione »;

il nono comma è sostituito dai seguenti:

« Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla deli-

bera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Con deliberazione del CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché la tipologia delle costruzioni.

Nell'individuazione dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dallo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

All'articolo 9,

al primo comma, dopo le parole « per l'acquisto », sono aggiunte le seguenti: « o la costruzione »;

al secondo comma, le parole: « si trova l'alloggio da acquistare » sono sostituite dalle seguenti: « ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare »;

al terzo comma, le parole: « ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dello alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 »;

al sesto comma, dopo le parole « da acquistare », sono aggiunte le seguenti: « o da costruire »;

all'ottavo comma, dopo le parole « del prezzo di acquisto », sono aggiunte le seguenti: « o di costruzione »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per la edilizia residenziale »;

al dodicesimo comma, le parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 10,

al primo comma, sono soppresse le parole: « in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« I mutui integrativi di cui al comma precedente usufruiscono della garanzia dello Stato, al pari del mutuo agevolato, alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con decorrenza dalla data di notifica del contratto di mutuo al Ministero del tesoro.

Il limite dell'importo dei mutui di credito fondiario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, è elevato al 75 per cento del valore cauzionale dell'immobile, quando il mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima abitazione nel comune di residenza ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« La revisione della misura dei tassi e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'articolo 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della stessa legge possono anche avere periodicità annuale.

In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ammontare massimo del mutuo agevolato è fissato per le nuove costruzioni in lire 30 milioni e, per gli interventi di recupero, in lire 20 milioni; i limiti di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e relativi tassi d'interesse sono rispettivamente determinati in:

a) lire 7,2 milioni con mutui al tasso:

1) del 3 per cento per gli enti pubblici e le cooperative a proprietà indivisa;

2) del 4,5 per cento per la proprietà individuale;

b) lire 9,6 milioni con mutui al tasso del 6,5 per cento;

c) lire 12 milioni con mutui al tasso del 9 per cento ».

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. — Nell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: "è fissato in L. 4.500.000" sono sostituite dalle parole: "è fissato in L. 5.500.000".

Art. 13-*ter*. — Le regioni che non abbiano provveduto all'emanazione della normativa di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, debbono comunque attenersi, per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata, ai criteri in detto articolo indicati.

Art. 13-*quater*. — Nel quarto e nel quinto comma dello articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattordici mesi" ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« I contributi corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora non conguagliati in favore dei beneficiari, sono temporaneamente depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, che provvede a riaccreditarli agli enti predetti, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a partire dalla prima semestralità di ammortamento successiva all'ultima rata di contributo statale ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garan-

zia di mutui fondiari ed edilizi, si applicano anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui allo articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Per i mutui di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta nel libro fondiario fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, per interessi, spese ed accessori, purché nella relativa iscrizione, senza altre successive formalità, venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo.

Relativamente ai mutui previsti da leggi regionali e provinciali, indicizzati con rate costanti, o variabili, la iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purché nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentata di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo».

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*. — Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito previste dall'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario" ».

All'articolo 22, al secondo comma, le parole: « Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti il reddito » sono sostituite dalle seguenti: « Su richiesta dell'assegnatario, al quale sia stato applicato il regime dell'equo canone, ai sensi del comma precedente, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti una riduzione del reddito ».

All'articolo 25,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, alle iniziative che, alla data del 31 dicembre 1977, siano state oggetto di formale promessa di finanziamento ovvero siano state ammesse all'istruttoria dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche e integrazioni, e per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 »;

al secondo comma, le parole: « il termine del 30 aprile 1982 », « alla data del 30 aprile 1982 » e « 31 dicembre 1982 » sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « il termine del 1° gennaio 1981 », « 1° gennaio 1981 » e « 30 giugno 1981 ».

All'articolo 26, al quarto comma, sono soppresse le parole: « terzo comma del ».

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-*bis*. — Nell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soppresse le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge" ».

All'articolo 27, al secondo comma, sono soppresse le parole: « all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: costruzione alloggi di servizio per le forze dell'ordine ».

L'articolo 28 è soppresso.

Art. 2.

Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979.

Sostituzione di due membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Considerato che il dirigente generale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dott. ing. Luigi Bernardi, nominato membro del predetto Consiglio con il suddetto decreto presidenziale 9 marzo 1976, è stato collocato a riposo con effetto dal 1° febbraio 1979;

Vista la lettera in data 25 giugno 1979, con la quale il Ministero dell'interno ha designato il dott. Francesco Saverio Romanelli a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del dott. Paolo Zamparelli, deceduto;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il dirigente generale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dott. ing. Gregorio Saraco, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, e l'ispettore generale capo di pubblica sicurezza dott. Francesco Saverio Romanelli, ai sensi del primo comma, lettera *f*), del medesimo art. 4, quale rappresentante del Ministero dell'interno, sono nominati membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in sostituzione, rispettivamente, del dottor ing. Luigi Bernardi, collocato a riposo, e del dott. Paolo Zamparelli, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1979
Registro n. 39 Poste, foglio n. 160

(1047)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1979.

Nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1979, con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che la regione Campania ha comunicato i nominativi del dott. Armando De Rosa, quale membro effettivo, e del dott. Giuseppe Catenacci, quale membro supplente, in sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio sanitario nazionale, in precedenza designati;

Considerato, inoltre, che la regione Sardegna ha comunicato il nominativo del dott. Francesco Rais in sostituzione del proprio rappresentante effettivo in seno al Consiglio sanitario nazionale, in precedenza designato;

Rilevato, altresì, che occorre procedere alla nomina del membro supplente in rappresentanza della regione Lombardia, giusta riserva di cui all'art. 3 del citato decreto;

Vista la designazione fatta dalla regione Lombardia in persona del dott. Arturo Minelli;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del Consiglio sanitario nazionale i signori:

De Rosa dott. Armando, in rappresentanza della regione Campania, in sostituzione dell'avv. Silvio Pavia;

Rais dott. Francesco, in rappresentanza della regione Sardegna, in sostituzione del dott. Angelo Rojch.

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del Consiglio sanitario nazionale i signori:

Catenacci dott. Giuseppe, in rappresentanza della regione Campania, in sostituzione del prof. Carlo Leone;

Minelli dott. Arturo, in rappresentanza della regione Lombardia.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1979

PERTINI

ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 126

(746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1979.

Modificazione all'organico del ruolo della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 18 novembre 1979;

Considerato che il presente decreto, riducendo il personale del ruolo della carriera diplomatica, realizza una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e, quindi, un'economia di bilancio;

Decreta:

La tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1980
Registro n. 475 Esteri, foglio n. 74

CARRIERA DIPLOMATICA

	al 1° gennaio 1980	al 1° gennaio 1981	al 1° gennaio 1982	al 1° gennaio 1983	al 1° gennaio 1984
	—	—	—	—	—
Ambasciatore	18	18	18	18	18
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	50	50	50	50	50
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	88	88	88	88	90
Consigliere d'ambasciata	162	169	176	183	190
Consigliere di legazione	226	237	248	258	270
Primo segretario di legazione / Segretario di legazione	340*	340*	340*	340*	340*
	884	902	920	938	958

(*) Per completare la copertura dell'organico del grado di Segretario di legazione saranno banditi concorsi per non più di 25 posti con frequenza non inferiore all'annuale.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

(1582)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Curinga.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Curinga (Catanzaro) si è da tempo prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente, malgrado gli interventi del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento della sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Le riunioni consiliari, all'uopo tenute nei giorni 1, 11, 28 e 30 ottobre, riuscivano, invero, infruttuose.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto 24000/Gab del 17 novembre 1979, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 27 e 29 novembre u.s., ai fini della elezione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente.

Tali riunioni riuscivano però infruttuose.

Attese le pregiudizievoli conseguenze nei riguardi del regolare funzionamento dell'ente, il prefetto disponeva una ulteriore convocazione d'ufficio del consesso per i giorni 20 e 22 dicembre u.s. con all'ordine l'elezione del sindaco e della giunta, con formale diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere a tali obbligatori adempimenti a scanso dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute andavano deserte per mancanza del numero legale.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Curinga, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Curinga (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Osvaldo Serianni.

Roma, 1° febbraio 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Curinga (Catanzaro), non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Curinga (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Serianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

ROGNONI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartopiave, in Susegana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cartopiave di Susegana (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartopiave di Susegana (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Nomina di due componenti il comitato previsto dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

Visto l'art. 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, che ha integrato la predetta disposizione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, disponendo che per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più regioni il comitato indicato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sia integrato da un rappresentante delle regioni interessate;

Vista la nota n. 116522 in data 16 maggio 1978, con cui il Ministero dei trasporti ha richiesto a ciascuna regione la designazione del proprio rappresentante in seno al menzionato comitato, nonchè le successive note aventi medesimo oggetto;

Visto il decreto ministeriale in data 28 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 in data 8 maggio 1979, con cui si è provveduto alla integrazione del comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, pur con la riserva di provvedere con successivo decreto relativamente a quelle regioni per cui non era ancora pervenuta la richiesta designazione;

Visti la lettera n. 956 in data 11 aprile 1979 della regione autonoma della Valle d'Aosta e il telegramma n. 11815 in data 4 agosto 1979 della regione Puglia;

Considerata l'urgenza di provvedere, pur nell'attuale mancanza di designazione del proprio rappresentante da parte di talune regioni, relativamente alle quali verrà provveduto con successivo decreto;

Visto altresì l'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito con legge 27 luglio 1979, n. 299;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è integrato, ai sensi del terzo comma aggiunto al predetto articolo dall'art. 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, dai seguenti rappresentanti regionali:

Per la regione autonoma della Valle d'Aosta:

Tambosco dott. Nicolò, funzionario regionale.

Per la regione Puglia:

Colasanto dott. Giuseppe, assessore ai trasporti.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 17

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Nomina di un componente il comitato previsto dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

Visto l'art. 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, che ha integrato la predetta disposizione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, disponendo che per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più regioni il comitato indicato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sia integrato da un rappresentante delle regioni interessate;

Visto altresì l'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito con legge 27 luglio 1979, n. 299;

Vista la nota n. 116522 in data 16 maggio 1978, con cui il Ministero dei trasporti ha richiesto a ciascuna regione la designazione del proprio rappresentante in seno al menzionato comitato, nonchè le successive note aventi medesimo oggetto;

Visto il decreto ministeriale in data 28 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 in data 8 maggio 1979, con cui si è provveduto alla integrazione del comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, pur con la riserva di provvedere con successivo decreto relativamente a quelle regioni per cui non era ancora pervenuta la richiesta designazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1979, con cui si è provveduto ad integrare il comitato predetto con i rappresentanti della regione autonoma della Valle d'Aosta e della regione Puglia;

Vista la lettera n. 4851 in data 17 settembre 1979, con cui la regione Calabria ha provveduto a designare il proprio rappresentante;

Considerata l'urgenza di integrare il comitato di cui sopra in relazione alla avvenuta designazione da parte della regione Calabria;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973. n. 825, è integrato, ai sensi del terzo comma aggiunto al predetto articolo dall'art. 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, dal seguente rappresentante regionale:

Per la regione Calabria:

Renne dott. Salvatore, funzionario regionale.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 328

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e delle relative condizioni di polizza, nonché di opzioni a scadenza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova:

tariffa 3-3s, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di determinati periodi contrattuali, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 3-2s, relativa all'assicurazione mista a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere dei due periodi contrattuali previsti, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 2c-a, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964);

tariffa 2-5%-c, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2-10%-c, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5056 del 26 maggio 1964);

tariffa 3-2t, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 3u-2t, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 1t-2t, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le due teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1u-2t, relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1v-2t, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'ottantacinquesimo anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 2AC-I-ind, relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e dall'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

tariffa 3-3m, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e triplicato nell'importo, in caso di sua premorienza;

tariffa 3u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 11177 del 30 gennaio 1978);

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5536 del 4 dicembre 1965);

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga con decreto ministeriale n. 5536 del 4 dicembre 1965);

condizioni di polizza dell'assicurato a vita intera a premio temporaneo;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio unico;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio annuo pagabile al massimo sino all'ottantacinquesimo anno di età;

condizioni di polizza della tariffa 3-3s;

condizioni di polizza della tariffa 3-2s;

condizioni di polizza della tariffa 3-3m.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Modificazione al programma di esame per l'accesso alla qualifica di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con il quale si è provveduto a stabilire, ai sensi degli articoli 3 e 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, tra gli altri il programma di esame del concorso di ammissione alla qualifica di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale nell'adunanza ha espresso avviso che al suddetto programma venga introdotta nella parte relativa al colloquio la materia « diritto comunitario ».

Decreta:

Nel programma di esame per l'accesso alla qualifica di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è introdotta, nella parte relativa al colloquio, la materia « diritto comunitario ».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1980
Registro n. 3 Interno, foglio n. 36

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 26 giugno 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1335)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industria abbigliamento Bassetti, con sede in Milano e stabilimenti a Rescaldina e Sora.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.A.B. - Industrie abbigliamento Bassetti, con sede in Milano e stabilimenti a Rescaldina (Milano) e Sora (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industria abbigliamento Bassetti, con sede in Milano e stabilimenti a Rescaldina (Milano) e Sora (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite, in Val Chisone, filiale di Orani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Talco e grafite di Val Chisone, filiale di Orani (Nuoro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite di Val Chisone, filiale di Orani (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1332)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz - Industria meccanica, con sede in Rovereto e stabilimento in Levico Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secoblitz - Industria meccanica, con sede in Rovereto e stabilimento in Levico Terme (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz - Industria meccanica, con sede in Rovereto e stabilimento in Levico Terme (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina) ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 13 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° agosto 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina) ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale (Palermo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 28 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979, 18 marzo 1979, 22 giugno 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei terreni meridionali;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febfraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 febbraio 1979, 11 giugno 1979 e 10 settembre 1979 di proroga per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 13 luglio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXI Mostra convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodo[illegible] ranno nella « XXI Mostra convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », che avrà luogo a Milano dal 1° al 4 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 67/1979;

Visti il decreto ministeriale 9 ottobre 1979 che dispone la modificazione della tassazione di alcuni prodotti petroliferi da peso a volume e le relative modalità, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo della benzina normale alla corrispondente aliquota fiscale contemplata nel citato decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di aggiornare il margine di commercializzazione del dettagliante nonché il compenso per il trasporto a domicilio in relazione alla dinamica dei costi sia operativi che finanziari;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 7 febbraio 1980;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./mc	535.130	525.500	225.030
b) I.F. esclusa	»	188.750	179.120	199.980
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	655 —	640 —	290 —
b) IVA esclusa	»	584,82	571,43	254,38
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	560,12	549,69	242,27
b) fino a 450.000 litri annui	»	558,72	548,46	241,59
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	558,12	547,93	241,29
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	558,52	548,29	241,49
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	559,72	549,34	242,08
Punti vendita appoggiati	»	566,42	555,24	245,36

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 557,37 per la benzina super, di L./litro 547,27 per la benzina normale e di L./litro 240,92 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per l'allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10 % lasciato alla trattativa fra le parti.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3 milioni litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — *Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa*:

	Petrolio L./mc	Gasolio L./mc	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./tonn.	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./tonn.
a) I.F. compresa	200.960	225.030	178.470	174.695
b) I.F. esclusa	183.560	199.930	171.170	168.445

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° aprile al 30 settembre — O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° ottobre al 31 marzo — O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna	850	1.000	1.700	2.000
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.200	1.400	2.000	2.400
distanti oltre 25 km dalla raffineria	1.700	2.000	2.500	3.000
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	400	500	1.300	1.500

3. — *Conguaglio trasporti terrestri.*

Fino al 31 marzo 1980, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L./mc 1.000 per il petrolio, L./mc 800 per il gasolio e L./tonn. 400 per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

4. — *Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi.*

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

4.*a*) I conguagli trasporto terrestre sopraindicati.

4.*b*) Le spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolate con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. protocollo 15108 del 4 agosto 1979. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro . . . . L. 490

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 230

per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 310

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*) le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido O.C. semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	18.800	22.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	17.500	21.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	15.300	18.300
4) per consegne in autotreno-botte	10.000	12.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:		Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	L./mc	188.750
Benzina normale N.O. 84/86	»	179.120
Gasolio e prodotti assimilabili	»	199.980
Petrolio e prodotti assimilabili	»	183.560
Olio combustibile viscosità a 50 °C:		
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	L./tonn.	171.170
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	»	168.445
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	»	218.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situate rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	2.900
da km 31 a 70 km	»	4.100
oltre 70 km	»	6.300

2) **per vendite al consumo franco deposito del rivenditore** (agricoltura) e **franco impianto di erogazione** (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L./mc 10.000.

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni con esclusioni di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Le caratteristiche del gasolio per « agricoltura » e « pesca e piccola marina » devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiori a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B*) (prodotti da riscaldamento).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.600 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.600 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le aziende, fino al termine improrogabile del 30 aprile 1980, possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari delle benzine, dei gasoli e dei petroli ai valori delle rispettive densità riportate al punto *E*) del provv. 67/1979 del 29 dicembre 1979; fino alla stessa data restano altresì valide le modalità di fatturazione del gasolio ai grossisti titolari di deposito riportate al punto *E*) del citato provv. C.I.P.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela . . . . L./tonn. 239 630
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) . . . . » 251.630
3) inferiore in volume al 20% della miscela (butano commerciale) . . . . » 236.630

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 445

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa . . . . » 565

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 441

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14% inclusa . . . . » 567

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 442
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 394,64

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.:

a) fino a 200.000 litri annui . . . . L./litro 382,53
b) fino a 450.000 litri annui . . . . » 381,85
c) fino a 1.300.000 litri annui . . . . » 381,55
d) fino a 2.100.000 litri annui . . . . » 381,75
e) fino a 3.000.000 litri annui . . . . » 382,34

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 381,18.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. 22065 del 21 dicembre 1979. Per la allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10% lasciato alla trattativa tra le parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C e 760 m/m Hg

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(1650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 50.262/10.C.N./B del 16 settembre 1977, sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **1663** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (CILINDRICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 10,3 × 60
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1667 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1668 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1669 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1670 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1671 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1672 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 1673 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 1674 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 1675 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 1676 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 1677 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 12/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1678 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z » MOD. MAPIZ
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1679 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1680 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 16/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1681 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 16/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1682 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1683 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1684 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 20/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1685 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z » MOD. MAPIZ
Calibro: 20/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1686 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 20/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 1687 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELL'AZIENDA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 1688 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2268/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. DA TIRO SP 66
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1689 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2701/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HOLLAND & HOLLAND » MOD. MAGAZINE RIFLE
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lungheza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: CASCIANO EDOARDO TITOLARE DELL'ARMERIA CASCIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1690 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2701/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HOLLAND & HOLLAND » MOD. MAGAZINE RIFLE
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: CASCIANO EDOARDO TITOLARE DELL'ARMERIA CASCIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1691 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2701/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HOLLAND & HOLLAND » MOD. MAGAZINE RIFLE
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: CASCIANO EDOARDO TITOLARE DELL'ARMERIA CASCIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1692 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2701/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HOLLAND & HOLLAND » MOD. MAGAZINE RIFLE
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: CASCIANO EDOARDO TITOLARE DELL'ARMERIA CASCIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1693 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 6 M
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 400
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 1694 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « ANSCHUTZ » MOD. 330
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1695 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « ANSCHUTZ » MOD. 333
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1696 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 35
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1697 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

*Descrizione dell'arma*G

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/5,6 × 52 R con canna di mm. 600 e lunghezza totale di mm. 1030. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1698 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/6,5 × 57 R con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1699 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/6,5 × 68 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1700 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/7 × 57 R, con canne di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. **1701** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* **1980.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/7 × 65 R, con canne di mm. 600 e lunghezza totale di mm. 1030. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. **1702** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/7 × 65 R, con canna di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. **1703** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/8 × 57 RS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/8 × 57 RS, con canna di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. **1704** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/9,3 × 74 R, con canna di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1705 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 20 Magnum/5,6 × 52 R, con canna di mm. 600 e lunghezza totale di mm. 1030. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1706 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2561/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » MOD. CUDO/N
Calibro: 12/375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BETTINSOLI TARCISIO ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato « BETTINSOLI TARCISIO ARMI » Mod. CUDO/S cal. 12/375 H. & H. Magnum, con canna di mm. 650 e lunghezza totale di mm. 1080. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14/12/1979.

N. 1707 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 44 MAGNUM
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 215,9 (8,5")
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1708 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 44 MAGNUM
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 288
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1709 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 357 INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1710 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 357 INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 241
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1711 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ASTRA » MOD. 357 INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1712 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « ASTRA » MOD. A 50
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1713 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2702/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « ASTRA » MOD. T.S. 22
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 231
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA G. GARBARINO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1714 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.509/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « FRANCHI » MOD. SCORPIO
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FRANCHI LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA LUIGI FRANCHI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1715 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.509/10.C.N./C-78 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « WEBLEY E SCOTT » MOD. WEBLEY OSPREY
Calibro: MM. 4,5 (0,177")
Numero delle canne: UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 484
Lunghezza dell'arma: MM. 1094
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: FRANCHI LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA LUIGI FRANCHI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1716 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2584/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « TANFOGLIO GIUSEPPE » MOD. GT 32/2 USA
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: TANFOGLIO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA D'ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1717 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2584/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « TANFOGLIO GIUSEPPE » MOD. GT 32/2 E
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: TANFOGLIO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA D'ARMI TANFOGLIO GIUSEPPE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1718 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 5 G
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 400
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 1719 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 21 *gennaio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 6 G
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 400
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

(1391)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimenti di notai

Con decreto ministeriali 12 febbraio 1980:

è revocato il decreto ministeriale 28 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1980, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Autuori Maria Luisa alla sede di San Giorgio La Molara, distretto notarile di Benevento;

è revocato il decreto ministeriale 28 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1980, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Greco Vincenzo alla sede notarile di Roma.

(1532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sottospecificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:
analisi matematica e geometria analitica.

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria differenziale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica I.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
1) diritto commerciale (base);
2) diritto internazionale;
3) diritto pubblico comparato.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
etologia.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:
1) urbanistica;
2) restauro dei monumenti.

Facoltà di farmacia:
chimica generale ed inorganica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

analisi delle strutture urbanistiche.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1454)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le ditte a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:
« 834-VI »: Prai Lorenzo, in Bassano del Grappa;
« 885-VI »: Madra Vicenza S.p.a., in Vicenza;
« 939-VI »: Scuizzato Antonio, in Torri di Quartesolo.

(477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il nominativo del commissario liquidatore, indicato allo art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1979, riguardante la nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Treviso, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980, deve intendersi: « Biagio *Favaro* » e non: « Biagio *Favero* ».

(1455)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Rosate, Ponteranica, Osio Sotto, Ospitaletto e Darfo Boario Terme

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27500: comune di Rosate (Milano);

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27502: comune di Ponteranica (Bergamo);

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27503: comune di Osio Sotto (Bergamo);

deliberazione 27 novembre 1979, n. 27685: comune di Ospitaletto (Brescia);

deliberazione 4 dicembre 1979, n. 27981: comune di Darfo Boario Terme (Brescia).

(1073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ventitre posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi per la nomina a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, rispettivamente registrati alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non

espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione nella graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concoso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali rsiultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

Colloquio - Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni, le sedi e i locali in cui avranno luogo le prove scritte del presente concorso saranno indicati con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dell'8 maggio 1980.*

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicando la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1980
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 228

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . . a . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventitre posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(1457)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a quattro posti di tecnico nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a quattro posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico;
Visto il decreto ministeriale n. 11/675 del 7 novembre 1979, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o perito industriale per l'edilizia con esclusione di ogni altro titolo di studio;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema a carattere tecnico-professionale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative.

Colloquio - Oltre alle materie delle prove scritte:

a) elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali;

b) elementi di idraulica pratica;

c) materiali da costruzione;

d) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere;

e) elementi di topografia, di estimo e di catasto;

f) stima e contabilità dei lavori;

g) cenni sull'ordinamento della Direzione generale della aviazione civile;

h) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

i) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 10 *e* 11 *aprile* 1980.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabili al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenze a parità di merito contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito tenendo conto delle precedenze nella nomina previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Saranno in ogni caso dichiarati non idonei i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati tecnici in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, membri;

due funzionari della direzione generale predetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla commissione potrà essere aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 2 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 254

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente a . in via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . presso . . . . . . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . (1);

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma . . . . . (3)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(1402)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1980

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti*:

diritto civile e amministrativo: 2 *luglio* 1980;
procedura civile e penale: 3 *luglio* 1980.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 20 maggio 1980.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1977-78;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Giustizia, foglio n.* 366

(1537)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco del nominativo:

1. Camurati Renato, nato a Genova il 2 novembre 1934 . . . . punti 93 su 100

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1253)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso per il conferimento della seconda sede farmaceutica del comune di Fermignano

Con decreto 31 dicembre 1979, n. 2171, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seconda sede farmaceutica del comune di Fermignano.

Scadenza ore 12 dell'8 aprile 1980. Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(1261)

OSPEDALE CIVILE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(524/S)

OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nogara (Verona).

(527/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia per l'attività di radioterapia e di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia per l'attività di radioterapia e di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(529/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente del centro cardioreumatologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro cardioreumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(526/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(539/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina preventiva e del lavoro;

un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(537/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800460)